

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

**2016**

# Sommario

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1    Principi.....	2
Art. 2    Campo d'applicazione .....	2
Art. 3    Compiti del Comune .....	2
CAPITOLO II: GENERE DI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA.....	3
A. RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) .....	3
Art. 4    Definizione.....	3
Art. 5    Modalità di consegna.....	3
Art. 6    Contenitori .....	3
B. RIFIUTI RICICLABILI E RACCOLTI SEPARATAMENTE .....	4
Art. 7    Definizione.....	4
Art. 8    Modalità di consegna.....	4
C. RIFIUTI INGOMBRANTI .....	4
Art. 9    Definizione.....	4
Art. 10   Modalità di consegna.....	4
D. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI.....	4
Art. 11   Definizione.....	4
Art. 12   Modalità di consegna.....	5
E. SCARTI VEGETALI .....	5
Art. 13   Definizione.....	5
Art. 14   Modalità di eliminazione/compostaggio .....	5
CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....	6
Art. 15   Divieti.....	6
Art. 16   Recipienti stradali.....	6
Art. 17   Sospensione del servizio .....	6
Art. 18   Rifiuti non raccolti.....	6
CAPITOLO IV: TASSE.....	6
Art. 19   Copertura dei costi .....	6
Art. 20   Prelievo delle tasse.....	7
Art. 21   Tassa base.....	7
Art. 22   Esigibilità e riscossione.....	7
Art. 23   Tassa proporzionale al volume.....	7
CAPITOLO V: CONTROLLO, RIMEDI GIURIDICI E CONTRAVVENZIONI .....	8
Art. 24   Facoltà di controllo .....	8
Art. 25   Mezzi e termini di ricorso .....	8
Art. 26   Contravvenzioni .....	8
CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI .....	9
Art. 27   Abrogazione .....	9
Art. 28   Entrata in vigore.....	9

# **Il Consiglio comunale di Novazzano**

Richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22.06.2005 (OTRif),
- la legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il regolamento d'applicazione della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)

d e c r e t a:

## **CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- <sup>2</sup> La consegna dei rifiuti è obbligatoria, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.
- <sup>3</sup> I centri di raccolta e il servizio di raccolta sono a disposizione unicamente agli utenti del Comune.

### **Art. 2 Campo d'applicazione**

- <sup>1</sup> Il Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la separazione, il deposito, il riciclaggio, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti nel Comune di Novazzano.
- <sup>2</sup> Le disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale ed a tutti i produttori e detentori di rifiuti (in seguito utenti).
- <sup>3</sup> La sua applicazione compete al Municipio, che può autorizzare deroghe, precisandole nell'ordinanza. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive per il tramite di ordinanze specifiche.
- <sup>4</sup> Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'attuazione a terzi, anche privati.

### **Art. 3 Compiti del Comune**

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri rifiuti giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;

- c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- e) svolge gli altri compiti affidati dalle leggi federali e cantonali.

## **CAPITOLO II: GENERE DI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA**

### **A. RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)**

#### **Art. 4 Definizione**

<sup>1</sup> Sono considerati rifiuti solidi urbani i rifiuti domestici combustibili, le cui singole componenti non sono riciclabili.

<sup>2</sup> Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da:

- a) economie domestiche
- b) negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e in genere da tutte le attività a carattere commerciale, artigianale e industriale.

La quantità massima raccolta è stabilita caso per caso dal Municipio, fermo restando una quantità massima corrispondente a due contenitori da 800 litri per utente e giro di raccolta.

<sup>3</sup> Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito dei rifiuti riciclabili, ingombranti, quelli speciali di cui all'art. 11 del presente Regolamento, nonché la quantità eccedente quella di cui al cpv. 2 lett. b del presente articolo.

#### **Art. 5 Modalità di consegna**

<sup>1</sup> I rifiuti devono essere consegnati in sacchi ufficiali.

<sup>2</sup> Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, secondo opportunità o necessità, delle modifiche alle prescrizioni di consegna e di raccolta.

#### **Art. 6 Contenitori**

<sup>1</sup> Il Municipio può autorizzare l'uso di appropriati contenitori da 800 litri.

<sup>2</sup> L'uso di questi recipienti può essere reso obbligatorio dal Municipio, quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio di raccolta. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia sono a carico degli utenti.

<sup>3</sup> L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti racchiusi nei sacchi ufficiali di cui all'art. 5.

<sup>4</sup> Gli utenti sono tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico e a ritirarli subito dopo la vuotatura. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

<sup>5</sup> Il Municipio può obbligare i privati a mettere a disposizione il sedime necessario per la posa dei contenitori privati o pubblici a disposizione di più utenti.

## **B. RIFIUTI RICICLABILI E RACCOLTI SEPARATAMENTE**

### **Art. 7 Definizione**

I rifiuti riciclabili sono destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento particolare.

### **Art. 8 Modalità di consegna**

<sup>1</sup> I rifiuti riciclabili sono raccolti separatamente presso l'ecocentro.

<sup>2</sup> La consegna è riservata alle economie domestiche e alle seguenti categorie:

- negozi, esclusi supermercati,
- esercizi pubblici,
- studi medici,
- uffici.

<sup>3</sup> Agli artigiani e alle industrie è concessa la consegna limitatamente ai rifiuti che presentano, per tipologia e quantità, una composizione paragonabile a quelli provenienti dalle economie domestiche.

## **C. RIFIUTI INGOMBRANTI**

### **Art. 9 Definizione**

<sup>1</sup> Sono i rifiuti urbani, che per peso o dimensione, non trovano posto nei sacchi autorizzati.

<sup>2</sup> Non sono considerati rifiuti ingombranti, porte, finestre e arredamenti in giacenza di stabili da ristrutturare, nonché i rifiuti edili provenienti da cantieri, come materiale di scavo, di demolizione, sanitari, materiali ingombranti da cantiere e simili.

### **Art. 10 Modalità di consegna**

<sup>1</sup> I rifiuti ingombranti devono essere consegnati all'ecocentro.  
La consegna è riservata alle economie domestiche.

<sup>2</sup> Alle seguenti categorie:

- negozi,
- esercizi pubblici,
- studi medici,
- uffici,
- artigianato e industrie,

è pure concessa la consegna limitatamente ai rifiuti che presentano, per tipologia e quantità, una composizione paragonabile a quelli provenienti dalle economie domestiche.

## **D. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI**

### **Art. 11 Definizione**

Per rifiuti speciali si intendono tutti i rifiuti solidi o liquidi che non rientrano nella categoria dei rifiuti urbani combustibili e che non sono eliminabili normalmente,

poiché richiedono trattamenti speciali a causa della loro particolare composizione fisica, chimica o biologica.

In particolare si segnala il seguente elenco:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di animali;
- o) ogni genere di residui infetti, residui patologici;
- p) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q) ogni tipo di lampada (mercurio, sodio, neon, led);
- r) le batterie di motociclette e di autovetture;
- s) i medicinali scaduti;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 9;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 4-10.

## **Art. 12 Modalità di consegna**

<sup>1</sup> I rifiuti speciali sono categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria o presso l'Ecocentro.

<sup>2</sup> I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati direttamente all'ecocentro nei giorni stabiliti dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

## **E. SCARTI VEGETALI**

### **Art. 13 Definizione**

Sono considerati scarti vegetali i rifiuti organici di giardino ed in particolare il taglio delle siepi, i rami di potatura, il fogliame, l'erba dei prati verdi.

### **Art. 14 Modalità di eliminazione/compostaggio**

<sup>1</sup> Gli scarti vegetali devono essere compostati e non possono essere trattati come rifiuti urbani o bruciati.

<sup>2</sup> In linea di principio essi devono essere compostati direttamente sul posto da parte dei privati.

<sup>3</sup> Quando ciò non è possibile gli scarti vanno depositati, secondo indicazioni del Municipio, nel luogo di raccolta previsto.

## **CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 15 Divieti**

<sup>1</sup> Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere, segnatamente scarti da cucina, rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici o privati è vietato.

<sup>2</sup> È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

<sup>3</sup> È assolutamente vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti (ingombranti, metalli, giornali, ecc.) da parte di privati senza un'autorizzazione preventiva rilasciata dal Municipio.

### **Art. 16 Recipienti stradali**

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o di altro genere.

### **Art. 17 Sospensione del servizio**

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore o in caso di festività particolari.

### **Art. 18 Rifiuti non raccolti**

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.

## **CAPITOLO IV: TASSE**

### **Art. 19 Copertura dei costi**

<sup>1</sup> Il Comune preleva delle tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte dalla tassa base e dalla tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco e sui contenitori).

<sup>2</sup> Le tasse sono calcolate a copertura delle spese nella misura di almeno il 70% per il servizio di raccolta, di smaltimento e degli altri oneri di gestione dei rifiuti.

## **Art. 20 Prelievo delle tasse**

<sup>1</sup> La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani combustibili.

<sup>2</sup> La tassa base copre i costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti compostabili e gli altri oneri, segnatamente i costi del servizio di raccolta e dei centri di raccolta, l'informazione e la consulenza, nonché il personale e l'amministrazione.

## **Art. 21 Tassa base**

<sup>1</sup> Devono pagare una tassa base annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci, gli uffici, gli studi medici e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.

<sup>2</sup> La tassa base è stabilita dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi di cui sotto e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti.

<sup>3</sup> La tassa base annuale per la raccolta dei rifiuti (Iva inclusa) è la seguente:

	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
a) <b>economie domestiche</b>	70.--	200.--
b) <b>altri</b>	100.--	2'000.--

c) persone iscritte a prospetto d'imposta ma che non raggiungono il minimo d'imponibilità sia di reddito, sia di sostanza, persone al beneficio del sostegno sociale sono escluse dal pagamento della tassa base.

d) società senza dipendenti (in particolare società di sede - bucalettere) sono esenti dal pagamento della tassa base.

## **Art. 22 Esigibilità e riscossione**

<sup>1</sup> La tassa base diventa esigibile entro 30 giorni dalla notifica. Si tiene conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis.

<sup>2</sup> Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale per le contribuzioni.

## **Art. 23 Tassa proporzionale al volume**

<sup>1</sup> Per i rifiuti urbani combustibili, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una tassa sul sacco o sui contenitori.

<sup>2</sup> La tassa sul sacco è riscossa con l'acquisto dei sacchi ufficiali, nei punti vendita stabiliti dal Municipio. L'impiego di questi sacchi è obbligatorio.

<sup>3</sup> Il Municipio può autorizzare, su richiesta, il deposito di sacchi non ufficiali, non pressati, in contenitori da 770/800 litri. In questo caso la riscossione della tassa

avviene mediante l'acquisto della marca ufficiale per i contenitori stabilita dal Municipio. Il contenitore è svuotato solo se di volta in volta munito di tale marca ufficiale.

<sup>4</sup> Il costo dei sacchi ufficiali e delle marche per contenitori è stabilito dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati nel presente regolamento e di principio sulla base degli oneri di smaltimento dei rifiuti urbani del consuntivo dell'esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione dei sacchi e delle marche.

<sup>5</sup> Tassa per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri e contenitori:

(iva incl.)

Sacco da 17 litri	da CHF 0.40	a CHF 0.90
Sacco da 35 litri	da CHF 0.85	a CHF 1.80
Sacco da 60 litri	da CHF 1.60	a CHF 3.50
Sacco da 110 litri	da CHF 2.50	a CHF 5.40

Contenitore da 770/800 litri non pressati (autorizzazione speciale) marca ufficiale per contenitore (ogni vuotatura) da CHF 17.-- a CHF 50.--

<sup>6</sup> Il Municipio prevede per le seguenti categorie di persone la messa a disposizione gratuita di un certo numero di sacchi ufficiali, definito nella specifica ordinanza:

- Economie domestiche con a carico bambini fino a tre anni (vale il mese di compimento del terzo anno d'età).
- Persone al beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni sanitarie comprovate da un certificato medico devono usare dei dispositivi medici (pannoloni, sacchetti).

## **CAPITOLO V: CONTROLLO, RIMEDI GIURIDICI E CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 24 Facoltà di controllo**

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio.

### **Art. 25 Mezzi e termini di ricorso**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.

### **Art. 26 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni commesse contro il presente regolamento, nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo, vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.--.

## **CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento servizio comunale raccolta rifiuti" entrato in vigore il 1.2.1993 e ogni altra disposizione comunale in materia.

### **Art. 28 Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore al 1. gennaio 2017, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Le disposizioni relative alle tasse avranno effetto dal 1. gennaio 2017.

Norma transitoria: per i primi tre mesi sarà ancora in uso il sacco nero. Dal 1 aprile 2017 vige l'obbligo d'impiego del sacco ufficiale e delle marche ufficiali.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE con ris. n. 29 del 12.12.2016

APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI con decisione del